

**ORIGINALE**

**TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 700 C.P.C. E**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ**

**DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

**PER:** Vinci Rita Loredana, nata a Catania il 26.01.1970, residente a Catania, via Antonio Gagini n. 16 pl.1 (VNCRLR70A66C351P), rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Emilio Castorina (CSTMLE63L29C351M), dall'Avv. Antonio Fazio (FZANTN72P19C351H) e dall'Avv. Giuseppe Gioia del Foro di Enna (GIOGPP49H03C342O) ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Piazza Papa Giovanni XXIII (Avv. Mario Mancuso); eventuali comunicazioni di segreteria potranno essere effettuate presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: emilio.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it, giuseppe.gioia@avvocatienna.legalmail.it, antonio.fazio@pec.ordineavvocaticatania.it, e/o al seguente numero di fax: 095 509797;

**CONTRO:**

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica *pro tempore*;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante in carica

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, con le più ampie facoltà di legge, anche disgiuntamente, l'Avvocato Giuseppe Gioia, il Prof. Emilio Castorina e l'Avvocato Antonio Fazio. Eleggo domicilio in Caltanissetta Piazza Papa Giovanni XXIII, presso lo studio dell'avv. Mario Mancuso. Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, autorizzo il trattamento dei dati personali.

Rita Loredana Vinci  
Vera e autentica  
la firma  
Antonio Fazio

25/1/16

p.t.;

**NONCHÉ CONTRO:**

i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento dei 101 Ambiti Territoriali italiani per la classe di concorso della scuola A246;

**IN FATTO E IN DIRITTO**

In data 30.07.2014, la prof.ssa Rita Loredana Vinci, al termine del Percorso Abilitante Speciale (di seguito, PAS), ha conseguito l'abilitazione per l'insegnamento (di primo e di secondo grado) per la classe A246, con esito positivo, presso l'Università degli Studi di Enna "KORE".

Nonostante l'abilitazione PAS, l'odierna ricorrente risulta iscritta soltanto nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo ed Istituto della Provincia di Vicenza; sicché, con il presente atto, lamenta l'erronea ed illegittima collocazione nella graduatoria di Circolo e di Istituto di II Fascia, anziché nelle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE).

Con il D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, col D.M. n. 325/2015, sono state aggiornate le Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) per il triennio 2014/2017, le quali, tuttavia, non consentivano l'inserimento di nuovi aspiranti ma solo la possibilità di aggiornare, peraltro unicamente per via telematica, il punteggio da parte di chi fosse già inserito nelle stesse Graduatorie.

Ciononostante, l'odierna ricorrente trasmetteva domanda di inserimento nella GAE per rappresentare l'interesse all'inserimento, nonché il possesso del titolo di abilitazione. Detta domanda, tuttavia, non ha, ad oggi, ricevuto riscontro alcuno.

L'oggetto principale del ricorso è, pertanto, quello che **sia accertato**

il diritto della ricorrente, in possesso del titolo abilitante all'insegnamento, di essere inserito nella GAE, dalla quale si attinge il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, oltre che i posti disponibili per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche.

È noto che il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del D.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia scolastica), così come riformati dalla legge n. 124/1999.

In particolare, la disciplina appena richiamata prevede che il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo dalle Graduatorie di Merito dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50% si realizza attingendo dalle Graduatorie permanenti (GP). Queste ultime, introdotte dalla legge n. 124/1999, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Al tempo in cui è entrata in vigore la legge n. 124/1999, il sistema di abilitazione prevedeva la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (denominate SISS), introdotte con la legge n. 341/1990 e i cui corsi di formazione, di durata biennale, venivano attivati dagli Atenei Universitari. Con il titolo in tal modo conseguito, i docenti erano legittimati a presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti allora in vigore ed aspirare – anche per tale via, oltre a quella concorsuale – a essere assunti a tempo indeterminato.

Con la legge n. 296/2006 (Fin. 2007), le Graduatorie Permanenti annualmente aggiornabili venivano trasformate in Graduatorie ad

Esaurimento (GAE), nelle quali era precluso ogni nuovo inserimento.

In realtà, l'asserita "chiusura" delle predette Graduatorie era destinata ad essere più teorica che effettiva. Infatti, la stessa Finanziaria del 2007 faceva salvi gli inserimenti in GAE di tutti i docenti che, all'atto della "chiusura", frequentavano le SISS e che avrebbero ottenuto il titolo abilitante dopo qualche anno. In altre parole, nonostante la legge avesse chiuso teoricamente l'ingresso nelle GAE, è stata la legge stessa a prevedere una (prima) eccezione, facendo salve le posizioni dei docenti che avevano iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle Graduatorie Permanenti.

A ciò aggiungasi che, nell'anno accademico 2007/2008, il MIUR ebbe ad attivare nuovi Corsi di formazione, tra i quali il IX (ed ultimo) Ciclo di abilitazione presso le SSIS ancora attive, almeno fino all'entrata in vigore della legge n. 133/2008, che di lì a poco ne avrebbe previsto la soppressione. Anche in tal caso, il Legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura delle GAE, interveniva con la legge n. 169/2008 (art. 5-bis), introducendo una "seconda eccezione" facendo salvi gli inserimenti nelle GAE anche dei predetti docenti.

La legge appena richiamata non solo dimostra che l'inserimento in GAE era consentito anche a tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione frequentando corsi attivati dopo la chiusura delle GAE stesse, ma costituisce un'abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007, nella parte in cui poteva far ritenere che le GAE erano da ritenersi definitivamente "chiuse". A ben vedere, **i docenti che la**

**legge n. 169/2008 tutelava, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari dell'odierna ricorrente, che avevano ottenuto il titolo frequentando Corsi di abilitazione comunque attivati dopo la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in GAE e, quindi, dopo la P'asserita chiusura delle seconde.**

Quanto qui sostenuto è comunque in linea con la Riforma del sistema di abilitazione, introdotta con la legge n. 244/2007 ed attuata dal D.M. n. 249/2010, cui si deve la sostituzione delle SSIS con gli attuali TFA e PAS.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e il Percorso Abilitante Speciale (PAS) sono, dunque, le nuove modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con decorrenza dall'anno 2011.

Attualmente, i docenti che intendono abilitarsi devono seguire uno dei due sistemi formativi, frequentando i corsi attivati dagli Atenei Universitari che, al pari delle sopresse SSIS, richiedono il superamento di una dura preselezione, il pagamento di una retta di oltre € 2.500,00 e il superamento di un esame finale, anch'esso abilitante a tutti gli effetti.

Considerato, inoltre, che le singole Università hanno attivato i corsi solo in alcune determinate materie, molti docenti hanno dovuto rivolgersi a quelle che avevano attivato il corso cui erano interessati, con la conseguenza che molti di essi hanno dovuto iscriversi ad Università di altre città sostenendo ulteriori costi per trasferimenti e pernottamenti.

Nessun dubbio sussiste sul fatto che il titolo conseguito dalla ricorrente frequentando il PAS abbia lo stesso valore di quello conseguito con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che sono stati inseriti in GAE. In

primo luogo, perché la Finanziaria 2008 e il D.M. n. 249/2015 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA) non distinguono in alcun modo, e non potevano fare altrimenti, tra valore abilitante conseguito con un sistema piuttosto che con l'altro. Inoltre, perché i docenti che hanno frequentato l'ultimo corso delle SSIS (soppresso durante la frequentazione del medesimo) hanno terminato il corso stesso come TFA ed ottenuto, formalmente, l'abilitazione a seguito del completamento del nuovo percorso formativo.

Da quanto rilevato appare evidente che tra il sistema di abilitazione costituito dalle sopresse SSIS e il nuovo, costituito da PAS e TFA, non esiste soluzione di continuità e che il titolo di abilitazione acquisito tramite i nuovi percorsi formativi ha lo stesso valore abilitante del precedente.

Quanto detto è di particolare importanza, ove solo si consideri che sia la Legge Finanziaria 2007 sia la legge n. 169/2008 hanno consentito a tutti i docenti abilitati tramite SSIS d'inserirsi nelle GAE anche dopo la "chiusura" di queste ultime. Facoltà che invece viene negata alla ricorrente dall'art. 9 del D.M. n. 235/2014 (di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017) e dell'art. 4 del più recente D.M. n. 325/2015, i quali **non consentono nuovi inserimenti** (la modalità della presentazione della domanda esclusivamente via WEB, tramite il sito istituzionale del MIUR, non essendo riconosciuto valore abilitante al titolo conseguito dalla ricorrente, non ha consentito a quest'ultima di effettuare alcun invio di domanda con tale mezzo).

Anche la legge n. 169/2008 consente di ritenere che la Finanziaria 2007 non ha inteso "chiudere" le GAE definitivamente o che, comunque,

tale pretesa chiusura si possa ritenere abrogata e/o superata dalla possibilità d'inserimento in GAE anche dei docenti che si siano abilitati dopo la trasformazione di esse.

In particolare, con la richiamata legge il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, prevedendo la possibilità di accesso alle GAE anche per coloro che si fossero iscritti nel nuovo ciclo e lo avessero poi completato. Ha disposto, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, della l. n. 169/2008 che *“nei termini e con le modalità fissate nel provvedimento di aggiornamento delle GAE da disporre per il biennio 2009-2010 ... i docenti che hanno frequentato i corsi del IX Ciclo presso le SISS o i corsi biennali abilitati di II livello ad indirizzo didattico attivati nell'A.A. 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti”*.

Tuttavia, si è verificato che le SSIS non sono mai giunte a termine in quanto abolite nell'anno accademico 2008/2009 per effetto dell'art. 4-ter del D.L. n.112/2008, venendo sostituite dal TFA, rispetto al quale ha certamente il medesimo valore abilitante il PAS (cfr., in merito, la sentenza del Tribunale di Pordenone del 2.11.2015, che si produce).

Come è stato chiarito dal citato Tribunale, la continuità tra SISS e TFA, nonché tra SSIS e PAS, è rappresentata:

- “dal fatto che ai docenti c.d. congelati SSIS è stato garantito l'accesso al TFA senza sostenere alcun esame e con conservazione dei crediti formativi acquisiti ed in sovrannumero (art. 15, comma 17, D.M. 249/10 – art. 1, comma 19, D.M. 11.11.2011);”

- “dalla pronuncia del Consiglio di Stato (16.01.2015, n. 105), secondo cui, a partire dall’anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10.09.2010, ai sensi dell’art. 2, comma 416 l. 24.12.2007 n. 244, le SSIS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti, costituiti dai Tirocini Formativi Attivi”, nonché dal Percorso Abilitante Speciale (TFA – PAS).

Nella citata pronuncia si precisa, inoltre, che “contro il dato meramente letterale e temporale dell’art. 5-bis l. 169/08, il convenuto Ministero ha inteso utilizzare la riapertura delle GAE, prescrivendo all’art. 6, comma 2, D.M. n. 235/2014, che «i docenti iscritti con riserva nelle GAE in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS) ... possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo TFA alla data di scadenza per la presentazione delle domande».

Il Tribunale di Pordenone ha, in modo ineccepibile, argomentato nel senso che:

- “il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non risulta affatto previsto dalla normativa di rango primario (art. 5-bis l.n. 169/2008) che, ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione SSIS, attivati nell’anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante”;
- “la *ratio* dell’art. 5-bis è quella di consentire l’inserimento nelle GAE dei docenti che per ultimi si sono abilitati con le scuole SISS IX ciclo”.

In relazione a tale ultimo profilo, la giurisprudenza ordinaria (cfr., ancora, la sentenza del Tribunale di Pordenone) ha precisato che

“considerato che nessun docente ha mai frequentato il IX Ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole, gli ultimi docenti ad essersi abilitati non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SISS (che non è mai stato avviato e mai si è concluso), ma **coloro che ... hanno frequentato il corso TFA succedutosi al IX ciclo SISS**”.

Pertanto, anche “alla luce della giurisprudenza di merito conforme (Trib. Grosseto, Verona, Milano) è dato ricavare un principio di massima che permette di considerare come non abrogato l’art. 5-*bis* l.n. 169/08, il quale deve intendersi, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, come **disposizione riferita ai corsi TFA .. (nonché PAS) succedutisi alle Scuole SISS, IX ciclo, mai avviato concluso**”.

Quanto esposto trova ulteriore conforto nella recente Ordinanza cautelare n. 2530 del 10.06.2015, con la quale il Consiglio di Stato ha disposto l’inserimento con riserva nelle GAE sulla base della motivazione che, avendo superato le prove d’esame dei PAS, di cui al DM 58/2013, (la ricorrente) ha conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di abilitazione in base al titolo di studio da ciascuno posseduto. È indubbio che quanto statuito dal Supremo Consesso Amministrativo significa il riconoscimento del diritto dei docenti abilitati PAS/TFA all’inserimento nella GAE.

In definitiva, **il diritto, previsto nell’art. 5-*bis*, ad essere inserito nelle GAE non può non riguardare anche per l’odierna ricorrente in quanto, preme ribadire, essa si trova nella medesima situazione sostanziale e di fatto dei docenti cui la legge direttamente si riferiva.**

Appare evidente l'illegittimità e la violazione del diritto dei comparenti ancor più laddove si consideri che esso è negato da Decreti Ministeriali che, nella gerarchia delle fonti, occupano un rango certamente inferiore rispetto alla disciplina di rango primario sopra richiamata.

**III) Il diritto della ricorrente di essere inserita in GAE è, inoltre, corroborato dalla normativa comunitaria.**

In particolare, la DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stata recepita con il D.lgs. n. 368/2001, il cui art. 5, comma 4-*quater*, prevede che *“Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, (...), nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”*.

In altre parole, i docenti con almeno sei mesi di servizio, pur avendo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in virtù della richiamata disposizione, sono illegittimamente esclusi da ogni assunzione in quanto viene loro precluso l'accesso al canale di assunzioni costituito dalle Graduatorie Ad Esaurimento.

Ciò comporta una grave violazione dei principi stabiliti nella Direttiva stessa, oltre che della legge di recepimento, secondo cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola, mentre quello a tempo determinato l'eccezione.

Inoltre, secondo la DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita con il D.lgs. n. 206/2007, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti nella Pubblica Istruzione, occorre soltanto il possesso di una qualifica professionale. Il fine della Direttiva è quello di consentire l'accesso alle professioni a condizioni di uguaglianza e parità di trattamento, oltre che la libera circolazione dei professionisti all'interno della Comunità stessa.

Ebbene, tale qualifica professionale, di cui è in possesso la ricorrente, è unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e quindi alle GAE. Se infatti i medesimi facessero valere in un altro Paese dell'Unione Europea il proprio titolo, potrebbero tranquillamente accedere alla professione di insegnante che, invece, viene paradossalmente ostacolata proprio dallo Stato di appartenenza.

IV) Dalla ricostruzione appena effettuata emerge come il comportamento del MIUR, che nega con propri Decreti l'inserimento in GAE all'odierna ricorrente, sia del tutto illegittimo e determina una evidente discriminazione tra quest'ultima e i docenti che, invece, sono stati inseriti nelle GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù di un titolo avente lo stesso valore abilitante.

In particolare, è palese la violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione, che garantiscono il diritto di accedere al Pubblico Impiego a condizioni di eguaglianza e parità. In altre parole, l'odierna ricorrente, che ha con sacrificio conseguito il titolo di abilitazione, è titolare del medesimo diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, di poter accedere al P.I. alle stesse condizioni in cui vi hanno avuto accesso i docenti

che si sono abilitati prima di loro e ai quali sia la Finanziaria 2007, sia la Legge n. 169/2008, hanno riconosciuto, a pieno titolo, il diritto di essere inseriti nelle GAE.

Il mancato accesso alle Graduatorie determina la illegittima preclusione a uno dei due canali di accesso al P.I., previsto dal T.U. in materia scolastica, affinché il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo proprio dalle GAE. Si comprende bene, allora, che il mancato inserimento nelle GAE determina anche la violazione del diritto al lavoro, garantito dall'art. 35 della Costituzione, posto che la posizione in Graduatoria, non solo è condizione per accedere al ruolo, ma anche per ottenere le supplenze annuali.

V) Alla luce di quanto sopra, è indubbio che sussistono pure i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare in corso di causa.

Quanto al *fumus boni iuris*, il ricorso offre ampia conferma del buon diritto della ricorrente fatto valere in giudizio.

Quanto al *periculum in mora*, esso è con evidenza rappresentato dalla circostanza che, se i deducenti non sono presenti nelle GAE, i medesimi non potranno concorrere per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, perdendo utili occasioni di impiego. Gli stessi, poi, si troveranno certamente esclusi dal piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dalla legge n. 107/2015, entrata in vigore il 16.07.2015, la quale, al comma 96, specifica quali sono i docenti destinatari di dette assunzioni, dividendoli in due tipologie:

- 1) quelli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico ex D.D.G. n. 82/2012;

2) e quelli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle GAE del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della l. n. 296/2006.

Ebbene, l'odierna ricorrente, presente nella graduatoria di II Fascia d'Istituto, verrà esclusa da tale piano di assunzioni e da ciò ne consegue un pregiudizio grave ed irreparabile quanto alla copertura del posto di lavoro.

Tutto ciò premesso, la prof.ssa Vinci Rita Loredana, come sopra rappresentata e difesa,

**chiede**

che il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sé e tentare la conciliazione della lite; in ogni caso, *contrariis reiectis*, si rassegnano le seguenti

**CONCLUSIONI:**

Voglia l'adito Tribunale,

in via cautelare:

accertato, per tutte le ragioni di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'inserimento nella Graduatoria Ad Esaurimento di I Fascia dell'Ufficio Scolastico, Ambito Territoriale Provincia di Caltanissetta, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 e del D.M. n. 325/2015, nonché del regolamento MIUR n. 81/13, disporre, *inaudita altera parte* e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento (con le modalità che saranno ritenute più opportune) della prof.ssa Rita Loredana Vinci nella Graduatoria Ad Esaurimento della Provincia di Caltanissetta, nella Classe A246, con il punteggio a lei spettante in base alla normativa vigente;

nel merito:

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 e del D.M. n. 325/2015, nonché del regolamento MIUR n. 81/13, all'inserimento, a far data dal conseguimento del titolo abilitante a tutti gli effetti di legge con il punteggio a lei spettante sulla base della vigente normativa, nelle GAE di I Fascia per il personale docente per incarichi a tempo determinato e indeterminato per la relativa classe di concorso (A246) valide per gli anni 2014/2017, con conseguente diritto della ricorrente stessa a partecipare al piano straordinario d'immissione in ruolo disciplinato dalla legge n. 107/2015;

condannare l'Amministrazione scolastica resistente a procedere al relativo inserimento in base alle prescrizioni di cui al punto che precede; con vittoria di spese e compensi.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante al situazione reddituale
- 2) copia certificato di attestazione del titolo di abilitazione della Dott.ssa Vinci Rita Loredana del 30.07.2014;
- 3) copia domanda/istanza di inserimento in GAE;
- 4) sentenza del Tribunale di Pordenone del 2.11.2015.

*Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02, si dichiara che il reddito della ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi, ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad € 34.107,72 relativamente all'anno 2014, sicché non è dovuto il C.U..*

Catania, 18 gennaio 2016.

Prof. Avv. Emilio Castorina

AWI GIUSEPPE CILLO

Avv. Antonio Fazio

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE  
MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI  
DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Emilio Castorina e Antonio Fazio, che rappresentano e difendono la ricorrente, come da procura rilasciata a margine del ricorso che precede,

**premesse**

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento della ricorrente nella vigente GAE dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta nella classe di concorso A246;
- che ciò comporta che tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE di cui sopra potranno concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani e che quindi tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti Ambiti Territoriali sono potenziali controinteressati all'inserimento dell'odierna ricorrente, in quanto potrebbero dai medesimi essere scavalcati;
- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del notevole numero dei destinatari, nonché per le circostanze particolari ed esigenze di maggiore celerità di cui al presente giudizio;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche dal C.D.S. che con decisione n. 106/1990 ha precisato come "(...) non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere

*di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;*

- che la pubblicazione sulla G.U. è certamente eccessivamente onerosa per la ricorrente;
- che, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;
- che il TAR Lazio, quando è stato investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, in alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul sito Internet;
- che anche i Tribunali Ordinari – Sez. Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che “(...) *l’urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria (...)*”.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati

### **Fanno istanza**

affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l’opportunità di


autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

### **Voglia autorizzare**

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Web istituzionale del MIUR.

Catania, 18 gennaio 2016.


Prof. Avv. Emilio Castorina



Avv. Antonio Fazio



AVV. GIUSEPPE PIOLA





## Tribunale di Caltanissetta

Il Giudice del Lavoro

Letto ed esaminato il ricorso che precede proposto da VINCI RITA LOREDANA, cf VNCRLR70A66C351P;

Rilevato che per la trattazione della domanda cautelare è stata erroneamente fissata l'udienza del merito;

rilevato che la necessità di procedere alla notifica contro numerosi controinteressati impone la fissazione a data che comporti un congruo periodo per la notifica;

che per contenere le eventuali spese di notifica è opportuno fissare con unico provvedimento le date di trattazione del cautelare e del merito

Fissa

l'udienza di comparizione per la domanda cautelare, udienza alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, per il giorno **14/06/2016, 09:00** nei locali della Sezione Lavoro del Tribunale di Caltanissetta, in Caltanissetta, via Libertà – Palazzo di Giustizia, con termine perentorio per il ricorrente, per la notifica a parte convenuta di ricorso e presente decreto, di giorni **40** da oggi; con onere per il convenuto di costituirsi dichiarando la residenza o eleggendo il domicilio nel comune di Caltanissetta, depositando nella Cancelleria del Giudice memoria difensiva nella quale devono essere esposte, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, tutte le sue difese, in fatto ed in diritto.

Fissa

l'udienza di discussione del merito della controversia di lavoro, udienza alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, per il giorno **17/01/2017 h 10:00** nei locali della Sezione Lavoro del Tribunale di Caltanissetta, in Caltanissetta, via Libertà – Palazzo di Giustizia, piano I, stanza n. 115; con termine per il ricorrente, per la notifica a parte convenuta di ricorso e presente decreto, di giorni dieci da oggi; con onere per il convenuto di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, dichiarando la residenza o eleggendo il domicilio nel comune di Caltanissetta, depositando nella Cancelleria del Giudice memoria difensiva nella quale devono essere esposte, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, tutte le sue difese, in fatto ed in diritto, indicati i mezzi di prova di cui intende avvalersi (ed in particolare i documenti, da prodursi contestualmente), e nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio.

Si revoca il decreto di fissazione reso in data 2.2.2016 e si autorizza la pubblicazione del ricorso anche sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

I difensori sono invitati a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica del Magistrato i file degli atti formato word.

Parte resistente è avvisata che può costituirsi telematicamente e che in tale ipotesi alla data dell'udienza di comparizione dovrà essere depositata copia degli atti che costituiscono il fascicolo processuale depositato telematicamente.

Caltanissetta, 11/02/2016

Il Giudice del Lavoro  
Angela Latorre

